

# Invalidità degli atti processuali

**INOSSERVANZA DELLE FORME PROCESSUALI: INVALIDITA'/IRRITUALITA'**  
**ATTO INVALIDO** = PRIVO DEI REQUISITI NECESSARI A PRODURRE L'EFFETTO  
**ATTO IRRITUALE** (MERA IRREGOLARITÀ) = ASSENZA DI SANZIONI PROCESSUALI  
Es. – il pubblico ministero interroga l'indagato senza preavviso al difensore

Troviamo elencate nell'art. 606 lett. c le **diverse cause** di invalidità (*errores in procedendo*)

*Il ricorso per cassazione può essere proposto per ... inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità, di inutilizzabilità, di inammissibilità o di decadenza; (dettaglio significativo)*


Trattati diversamente dagli *errores in iudicando*

Art. 606 lett b:

*...inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche, di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale*

# Diversi tipi di invalidità degli atti processuali

A **diversi tipi di atti** processuali corrispondono **diversi tipi di invalidità**



# Le nullità

## LA FORMA DI INVALIDITÀ REGOLATA CON MAGGIOR PRECISIONE E COMPIUTEZZA (ARTT. 177-185)

### **Principio di tassatività (art. 177)**

*L'inosservanza delle disposizioni stabilite per gli atti del procedimento è causa di nullità soltanto nei casi previsti dalla legge.*

Una ragionevole eccezione

**L'atto inesistente** (la legge non ne sancisce la nullità, essendo stata imprevedibile o non contemplata l'inosservanza: es. la sentenza emessa da un giudice fuori ruolo)

# Nullità **generali** e **speciali**

## DISTINZIONE BASATA SULLA TECNICA DI PREVISIONE NORMATIVA

**Nullità**

**Generali** (art. 178) – previste con riguardo ai **soggetti processuali** (giudice – pubblico ministero - difensore/imputato/altre parti private)

**Speciali** – Previste con riferimento a **singoli atti** (es. decreto che dispone il giudizio – art. 429 comma 2) o a **classi di atti** (es. notificazioni – art. 171 – provvedimenti del giudice – art. 125 comma 3)

## Nullità generali (art. 178)

*1. E' sempre prescritta a pena di nullità l'osservanza delle disposizioni concernenti:*

*a) le condizioni di **capacità del giudice** e il **numero dei giudici necessario** per **costituire i collegi** stabilito dalle leggi di ordinamento giudiziario ;*

*b) l'iniziativa del **pubblico ministero** nell'esercizio dell'azione penale e la sua **partecipazione al procedimento**;*

*c) l'intervento, l'assistenza e la rappresentanza dell'**imputato** e delle **altre parti private***


*- nonché la **citazione in giudizio** della **persona offesa** dal reato e del **querelante**.*

Riaffiora qui la vecchia teorica del «**rapporto giuridico processuale**».

Le inosservanze riguardanti la regolare partecipazione dei soggetti processuali sono trattate come «gravi» (in linea generale più gravi delle inosservanze colpite da nullità speciale).

# NULLITÀ ASSOLUTE, A REGIME INTERMEDIO, RELATIVE

DISTINZIONE BASATA SULLA MAGGIOR O MINORE GRAVITÀ DELLE INOSSERVANZE



## Nullità assolute (art. 179)

### GENERALI/ASSOLUTE

1. Sono *insanabili e sono rilevate di ufficio in ogni stato e grado del procedimento*
  - le nullità previste dall'articolo 178 comma 1 **lettera a)**,
  - quelle concernenti **l'iniziativa del pubblico ministero** nell'esercizio dell'azione penale e
  - quelle derivanti dalla **omessa citazione dell'imputato** o dall'**assenza del suo difensore** nei casi in cui ne è **obbligatoria la presenza**.

### SPECIALI/ASSOLUTE

2. Sono *altresì insanabili e sono rilevate di ufficio in ogni stato e grado del procedimento le nullità definite assolute da specifiche disposizioni di legge*. (Unico esempio: art. 525 comma 2)

## NULLITÀ A REGIME INTERMEDIO (ART. 180)

*1. Salvo quanto disposto dall'articolo 179, le nullità previste dall'articolo 178 sono rilevate anche di ufficio, ma non possono più essere rilevate né dedotte dopo la deliberazione della sentenza di primo grado ovvero, se si sono verificate nel giudizio, dopo la deliberazione della sentenza del grado successivo.*

La clausola iniziale significa che tutte le nullità di ordine generale, non rientranti nel novero delle assolute (art. 179 comma1), sono considerate meno gravi e sottostanno a una sanzione processuale meno drastica; possono essere fatte valere entro termini più ristretti:

- Entro la fine del giudizio di primo grado, se le relative inosservanze si sono verificate nella fase preliminare (indagini o udienza preliminare)
- Entro la fine del giudizio di secondo grado, se le relative inosservanze si sono verificate nel giudizio di primo grado
- Entro la fine del giudizio di legittimità, se le relative inosservanze si sono verificate nel giudizio di secondo grado.

## Nullità relative – loro carattere residuale

*Art. 181*

*1. Le nullità diverse da quelle previste dagli articoli 178 e 179 comma 2 sono dichiarate su eccezione di parte.*

## Segue: Nullità relative – limiti alla loro rilevabilità

### Art. 181

2. Le nullità concernenti gli atti delle indagini preliminari e quelli compiuti nell'*incidente probatorio* e le nullità concernenti gli atti dell'*udienza preliminare* devono essere *eccepite prima che sia pronunciato il provvedimento previsto all'articolo 424*. Quando manchi l'udienza preliminare, le nullità devono essere eccepite entro il termine previsto dall'articolo *491 comma 1*.

3. Le nullità concernenti il *decreto che dispone il giudizio* ovvero *gli atti preliminari al dibattimento* devono essere eccepite entro il termine previsto dall'articolo *491 comma 1*. Entro lo stesso termine, ovvero con l'impugnazione della sentenza di non luogo a procedere, devono essere riproposte le nullità eccepite a norma del primo periodo del comma 2, che non siano state dichiarate dal giudice.


4. Le nullità verificatesi *nel giudizio* devono essere eccepite *con l'impugnazione* della relativa sentenza.

Importante ricordare che le nullità relative

- possono essere eccepite solo su istanza di parte
- entro termini ancor più rigorosi di quelli previsti per le nullità a regime intermedio
- Prima *che si chiuda l'udienza preliminare*, se la relativa inosservanza si è verificata nella fase preliminare
- Prima che *venga dichiarato aperto il dibattimento*, se la relativa inosservanza si verifica fra fine dell'UP e l'inizio dell'udienza dibattimentale
- Con l'*impugnazione della sentenza*, se si verifica nell'udienza di primo o secondo grado.

Da notare che la nullità relativa, eccepita in termini, può essere «coltivata» nei gradi successivi.

## DISTINZIONE BASATA SUI DIVERSI GRADI DI GRAVITÀ DELL'INOSSERVANZA



## Quadro riepilogativo

1. Le **nullità generali** sono o **assolute** o a **regime intermedio**
2. Possono esistere nullità speciali assolute (art. 179 comma 2 - unico caso: art. 525 comma 2)
3. Le nullità **relative** sono **sempre speciali**, **ma le nullità speciali non sempre sono relative**
4. Le **nullità speciali** che al contempo rientrassero nella descrizione di una delle **nullità generali** sarebbero da considerare **assolute** o a **regime intermedio** (accade spesso con le nullità riguardanti il diritto di difesa: es. nullità della tardiva notificazione al difensore dell'atto di citazione)
5. Sappiamo di essere in presenza di una nullità relativa solo se la relativa inosservanza non è sanzionata con nullità assoluta speciale (art. 179 comma 2), né è inquadrabile fra le nullità di ordine generale (carattere del tutto residuale delle nullità relative)

## Limiti alla deducibilità e sanatorie

GLI ARTT. 182, 183 E 184 MIRANO A **TEMPERARE** IL RIGIDO PRINCIPIO DI **TASSATIVITÀ** (ART. 177), **SALVANDO** IN TALUNE CIRCOSTANZE GLI **EFFETTI** DI UN ATTO INVALIDO (DI PER SÉ INSUSCETTIBILE DI PRODURLI)

## Deducibilità delle nullità: limiti (art. 182)

- 1. Le nullità previste dagli articoli 180 e 181 non possono essere eccepite da chi vi ha dato o ha concorso a darvi causa **ovvero** non ha interesse all'osservanza della disposizione violata.*
- 2. Quando la parte vi assiste, la nullità di un atto deve essere eccepita prima del suo compimento ovvero, se ciò non è possibile, immediatamente dopo. Negli altri casi la nullità deve essere eccepita entro i termini previsti dagli articoli 180 e 181 commi 2, 3 e 4.*
- 3. I termini per rilevare o eccepire le nullità sono stabiliti a pena di decadenza.*

Diversamente dalle sanatorie (delle quali si occupano i due articoli successivi e che hanno la caratteristica di neutralizzare la causa di invalidità) i **limiti di deducibilità** lasciano sopravvivere la nullità, ponendo solo certe condizioni (**soggettive**) per farla valere e, segnatamente,

- non aver contribuito all'inosservanza con la propria condotta processuale;
- non aver alcun interesse all'osservanza della disposizione violata;
- attivarsi tempestivamente segnalando l'inosservanza, quando si assiste al compimento dell'atto invalido.

## Sanatorie generali delle nullità (art. 183)

*1. Salvo che sia diversamente stabilito, le nullità sono sanate:*

- a) se la parte interessata **ha rinunciato** espressamente ad eccepirle **ovvero** **ha accettato** gli effetti dell'atto;*
- b) se la parte **si è avvalsa della facoltà al cui esercizio l'atto omesso o nullo è preordinato**.*

# Sanatoria delle nullità delle citazioni, degli avvisi e delle notificazioni (art. 184)

Caso particolare di «conseguimento dello scopo»

- 1. La nullità di una citazione o di un avviso ovvero delle relative comunicazioni e notificazioni è sanata **se la parte interessata è comparsa o ha rinunciato a comparire.***
- 2. La parte la quale dichiara che la comparizione è determinata dal solo intento di far rilevare l'irregolarità ha diritto a un **termine per la difesa non inferiore a cinque giorni.***
- 3. Quando la nullità riguarda **la citazione a comparire al dibattimento**, il termine non può essere inferiore a quello previsto dall'articolo 429 (20 giorni).*

## Effetti della dichiarazione di nullità (art. 185)

1. La nullità di un atto rende *invalidi gli atti consecutivi* che dipendono da quello dichiarato nullo.
2. Il giudice che dichiara la nullità di un atto ne dispone la *rinnovazione*, qualora sia *necessaria e possibile*, ponendo le spese a carico di chi ha dato causa alla nullità per dolo o colpa grave.
3. La dichiarazione di nullità comporta la *regressione* del procedimento allo stato o al grado in cui è stato *compiuto l'atto nullo*, salvo che sia diversamente stabilito.
4. *La disposizione del comma 3 non si applica alle nullità concernenti le prove.*

L'ultimo comma si presta a due significativi rilievi:

- a) Le **nullità** possono riguardare anche le **prove** (benché sia stata creata una forma di invalidità – l'inutilizzabilità: art. 191 c.p.p. – calibrata precisamente sugli atti probatori)
- b) Gli **atti probatori** hanno **caratteristiche diverse dagli altri atti processuali** (diverso essendo il tipo di effetto che sono destinate a sortire; l'**effetto** si produce nel momento in cui il giudice **valuta** la prova per prendere una **determinata decisione**). Sanzione adeguata per colpire la prova invalida è, pertanto, quella che ne stabilisce l'inefficacia nel momento della decisione.

Salvo quanto diremo a proposito della «inutilizzabilità» (art. 191) anche le prove nulle (quando la nullità sia fatta valere nei termini prescritti) sono pertanto insuscettibili di utilizzazione da parte del giudice che deve decidere.


# Invalidità degli atti probatori

La **prova** come **procedimento probatorio** e le conseguenze sul piano delle possibili sanzioni processuali (o dei tipi di invalidità).

Le tre fasi del procedimento probatorio

1. **Ammissione** – La richiesta di prova va vagliata dal giudice (art. 190 comma 1)
2. **Acquisizione/Formazione** – Una volta ammessa, la prova va formata (concretamente acquisita al processo: es. il testimone va esaminato)
3. **Valutazione** – Una volta formata, la prova è pronta per essere utilizzata dal giudice (che forma il proprio convincimento, traendolo dal complesso delle prove acquisite).

IL PROBLEMA DELL'INVALIDITÀ SI PONE ESCLUSIVAMENTE CON RIGUARDO ALLE PRIME DUE FASI (AMMISSIONE E ACQUISIZIONE/FORMAZIONE)



## PROVE INAMMISSIBILI, PROVE NULLE E PROVE INUTILIZZABILI QUALE LA RATIO DELLA TRIPLICE DISTINZIONE?

### QUALE LA RATIO DELLA TRIPLICE DISTINZIONE?

1. L'**inammissibilità** (lo si è già visto nella slide precedenti) ricorre in presenza di una **richiesta** di prova che il giudice ritiene di non dover accogliere (secondo i criteri forniti dall'art. 190).

Meno semplice la spiegazione sulla scelta fra gli altri due tipi di invalidità. Per comprendere la *ratio* della distinzione, occorre tornare all'affermazione da cui siamo partiti: la prova (nel processo giudiziario) si presenta sempre come procedimento volto a una acquisizione di conoscenza (giuridicamente regolata e strutturata). Tenendo presente questa importante premessa, notiamo che

2. Le **nullità** probatorie sanzionano, di regola, vizi riguardanti il *modo* di formare prove di per sé ammissibili (es. art. 199 comma 2): è in gioco il *quomodo* di un *iter* probatorio.

3. Le **inutilizzabilità** sono invece sanzioni concepite per togliere effetto a prove acquisite in violazione di divieti di ammissione (es. art. 197: esame di testi incompatibili): è in gioco l'*an* dell'acquisizione probatoria (non ci sono modi corretti di assumere un teste incompatibile).

Le violazioni attinenti all'*an* dell'acquisizione sono sempre sanzionate con la inutilizzabilità (equiparabile alla **più grave forma di nullità**, quella definita **assoluta** dall'art. 179).

Le violazioni attinenti al *quomodo* solitamente sanzionate con **nullità** ricadono, talvolta, sotto l'**inutilizzabilità**: accade quando la modalità di assunzione del mezzo di prova è imposta a tutela di diritti fondamentali della persona (es. art. 271 in tema di intercettazione di comunicazioni).

# PROVE ILLEGITTIMAMENTE ACQUISITE

## Art. 191

1. *Le prove acquisite in violazione dei divieti stabiliti dalla legge non possono essere utilizzate.*

2. *L'inutilizzabilità è rilevabile anche di ufficio in ogni stato e grado del procedimento.*

2-bis. *Le dichiarazioni o le informazioni ottenute mediante il delitto di tortura non sono comunque utilizzabili, salvo che contro le persone accusate di tale delitto e al solo fine di provarne la responsabilità penale.*

È qui prevista la sanzione della «inutilizzabilità»: sanzione riferibile ai soli atti probatori (lo si intuisce già dalla scelta terminologica), ma non la sola sanzione riguardante il procedimento probatorio (come risulta dalla slide precedente).

Il **comma 1**, fissa un principio di tassatività: solo la legge può stabilire divieti probatori.

Il **comma 2**, stabilisce il regime di rilevabilità, trattando questa sanzione processuale alla stessa stregua della nullità assoluta (*rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado ...*).

Il **comma 2-bis**, novellato dalla l. 110/2017 (quella che ha introdotto nel nostro codice penale il reato di tortura) contiene una disposizione a mio avviso inutile: ovvio che le dichiarazioni ottenute sotto tortura non possano essere utilizzate contro la persona che ha subito il maltrattamento (lo si ricava già dall'art. 188, oltre che dall'art. 64 comma 2); altrettanto ovvio che, se quelle dichiarazioni servissero a chiarire le circostanze storiche in cui la tortura si è verificata, la loro acquisizione contro l'asserito torturatore andrebbe ammessa quanto meno come «corpo del reato».

## Segue – Prove illegittimamente acquisite: **Ambito di applicabilità**

**L'art. 191** vale per la sola fase dibattimentale? O per l'intero procedimento penale?

La questione è stata molto discussa nei primi commenti al codice di rito penale (anche in considerazione del fatto che una disposizione generale in tema di inutilizzabilità compariva per la prima volta nella legge processuale italiana, con la riforma del 1988).

Si è faticato molto prima di arrivare a una risposta soddisfacente.

Come vedremo nella *slide* seguente, esiste **un tipo di inutilizzabilità** che vale per la **sola fase dibattimentale** e un **altro tipo** che, invece, riguarda l'**intero procedimento penale (inclusa la fase preliminare)**.

Ecco lo schema che spiega questa necessaria, utilissima distinzione, coerente con la costruzione del nostro, attuale sistema processuale.

# Inutilizzabilità fisiologica e inutilizzabilità patologica

**Fisiologica** – riguarda «atti a contenuto probatorio» (ma non chiamiamoli «prove») compiuti regolarmente nel corso della fase preliminare del procedimento penale. Es. sommarie informazioni raccolte dalla polizia o dal pubblico ministero. Questi atti, di regola, **non sono utilizzabili** ai fini della **decisione dibattimentale di merito**. Ciò che li caratterizza è l'essere stati formati **unilateralmente, non nel contraddittorio fra le parti** (come impone l'art. 111 comma 4 cost.)

L'inutilizzabilità cosiddetta fisiologica vale solo per la fase dibattimentale (perché tutela valori garantiti per quella fase)

**Patologica** – riguarda atti acquisiti violando divieti fondati sull'esigenza di tutelare

- diritti fondamentali della persona (es. art. 188)
- segreti professionali o pubblici (es. artt. 200 ss.)
- un minimo grado di affidabilità della prova (es. art. 195 comma 7)
- il termine perentorio posto all'attività di indagine (art. 407 comma 3)

L'inutilizzabilità cosiddetta patologica rende invalidi anche atti compiuti nella fase preliminare (es. ai fini dell'incidente cautelare o in vista della decisione sul giudizio abbreviato)